

STATUTO
DELLA SOCIETA' "RetiAmbiente S.p.A."

TITOLO I

Costituzione - Sede - Oggetto - Durata

ART. 1 - Costituzione

1.1 E' costituita, ai sensi degli articoli 2325 e ss. del codice civile, una società per azioni a prevalente capitale pubblico locale denominata "RetiAmbiente S.p.A.".

ART. 2 - Sede

2.1 La società ha sede nel territorio del Comune di Pisa, all'indirizzo risultante dall'iscrizione presso il competente Registro delle Imprese.

2.2 L'organo amministrativo, con l'osservanza delle norme di legge, può istituire in Italia sedi secondarie, filiali e succursali.

2.3 Il domicilio dei soci, degli amministratori e dei sindaci, per quel che concerne i rapporti con la società è quello risultante dal libro dei soci. E' onere del socio, amministratore, o sindaco comunicare il cambiamento del proprio domicilio.

ART. 3 - Oggetto sociale

3.1 La società ha per oggetto il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati nell'"Ambito Territoriale Ottimale "A.T.O. Toscana Costa", così come definito dalla legge regionale toscana 28 dicembre 2011, n. 69, nonché dalle modifiche apportate ai sensi del comma 5, art. 30, di detta legge. La società può altresì effettuare le attività strettamente accessorie e strumentali allo svolgimento del servizio sopra indicato.

3.2 Fermo restando il rinvio alle disposizioni di legge che individuano il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, in via meramente esemplificativa e non esaustiva, sono da intendersi ricomprese nell'oggetto sociale le seguenti attività:

- a.** la raccolta, il trasporto, il trattamento, lo smaltimento, il recupero dei rifiuti urbani e assimilati;
- b.** la spedizione e la commercializzazione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati, ove queste attività siano previste e consentite dalla legge ed ove siano riferite ai rifiuti urbani o assimilati;
- c.** la gestione, progettazione, realizzazione e manutenzione delle opere e degli impianti necessari alla gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati;
- d.** l'esercizio di attività di autotrasporto rifiuti in conto proprio; le attività di educazione ambientale e di informazione agli utenti, in quanto inerenti e strumentali alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- e.** l'organizzazione e la gestione di ogni altra attività e

servizio inerenti il ciclo integrato dei rifiuti urbani ed assimilati, come disciplinato dalle vigenti disposizioni di legge.

3.2 La società può compiere operazioni finanziarie, commerciali, mobiliari ed immobiliari, che siano strumentali al conseguimento dello scopo sociale.

3.3 La società non può assumere o detenere partecipazioni in altre società, imprese o consorzi, salvo, in via meramente transitoria, le partecipazioni societarie derivanti dal conferimento, da parte dei soci pubblici, delle azioni o quote già da questi detenute nelle società affidatarie del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani nell'Ambito Territoriale Ottimale "A.T.O. Toscana Costa".

ART. 4 - Durata

4.1 La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).

4.2 L'assemblea straordinaria dei soci può deliberare lo scioglimento anticipato o la proroga della società.

TITOLO II

Capitale sociale - Azioni - Obbligazioni

ART. 5 - Capitale sociale

5.1 Il capitale sociale è di euro 120.000,00 (centoventimila/00), suddiviso in numero 120.000 (centoventimila) azioni ordinarie del valore nominale di euro 1,00 (uno/00).

5.2 Il capitale sociale può essere aumentato con deliberazione dell'Assemblea dei soci, alle condizioni e nei termini da questa stabiliti, conservando i limiti indicati nel presente statuto.

5.3 Possono essere soci i comuni appartenenti all'Ambito Territoriale Ottimale "A.T.O. Toscana Costa", così come delimitato ai sensi della legge regionale toscana 28 dicembre 2011, n. 69

5.4 Le partecipazioni possono essere altresì detenute per mezzo di società *holding* a totale capitale pubblico partecipate da uno o più comuni appartenenti all'Ambito Territoriale Ottimale "A.T.O. Toscana Costa".

5.5 Possono essere soci imprenditori o società, in qualunque forma costituite, purché a carattere industriale, selezionate mediante procedura ad evidenza pubblica, come prescritto dalle norme in materia. Tali soci non possono avere una partecipazione inferiore al 40% (quaranta per cento) del capitale sociale.

5.6 I comuni devono possedere congiuntamente, nelle forme dirette e indirette sopra richiamate, una partecipazione pari almeno al 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale.

ART. 6 - Azioni

6.1 Le azioni sono nominative e sono trasferibili nei limiti indicati dal presente statuto.

6.2 Le azioni di cui sono titolari i soci pubblici, ovvero i comuni e le loro società *holding*, possono essere alienate in favore di altri soci pubblici. In tal caso, il socio che intende alienare le proprie azioni deve chiedere il preventivo assenso del Consiglio di Amministrazione, cui è tenuto a darne comunicazione scritta, indicando le generalità dell'acquirente e le azioni che intende trasferire. Il Consiglio di Amministrazione è tenuto a verificare esclusivamente:

a) che l'acquirente corrisponda ad uno dei soggetti di cui al precedente art. 5, commi 5.3 e 5.4 e che l'alienazione non contrasti con le norme interne e comunitarie in tema di società a capitale misto per la gestione di servizi pubblici locali aventi rilevanza economica;

b) che l'alienazione non determini la perdita della maggioranza azionaria del 51% (cinquantuno per cento) di cui al precedente art. 5, comma 5.6.

6.3 Il Consiglio di Amministrazione può negare il proprio assenso all'alienazione solo nel caso in cui verifichi l'esistenza di una delle condizioni ostative sopra menzionate. Esso deve comunicare per scritto la propria decisione al socio entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. In caso di inutile decorso di tale termine, l'assenso si intende accordato. Il Consiglio di Amministrazione tuttavia, al fine di effettuare le verifiche di sua competenza, può richiedere al socio che intende alienare le proprie azioni ulteriori informazioni ed in tal caso il termine di trenta giorni decorre dal ricevimento di tali informazioni.

6.4 Le azioni di cui sono titolari i soci pubblici possono essere altresì alienate in favore di soggetti privati selezionati ai sensi del precedente art. 5, comma 5.5. Anche in tal caso l'alienazione è sottoposta al preventivo assenso del Consiglio di Amministrazione, da richiedersi nei modi previsti dal precedente comma 6.2. Il Consiglio di Amministrazione è tenuto a verificare esclusivamente:

a) che l'alienazione sia compatibile con le norme interne e comunitarie in tema di società a capitale misto per la gestione di servizi pubblici locali aventi rilevanza economica;

b) che l'alienazione non determini la perdita della maggioranza azionaria del 51% (cinquantuno per cento) di cui al precedente art. 5, comma 5.6.

6.5 Il Consiglio di Amministrazione può negare il proprio assenso all'alienazione solo ove verifichi l'esistenza di una delle condizioni ostative sopra menzionate. Si applicano le disposizioni di cui al precedente comma 6.3.

6.6 Nel rispetto di quanto previsto dalle norme comunitarie in materia, per il periodo di durata del contratto di servizio per la gestione dei rifiuti urbani stipulato con l'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani di

cui alla legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69, l'alienazione delle azioni di cui è titolare il socio privato può avvenire esclusivamente per mezzo di procedure ad evidenza pubblica predisposte e coordinate dall'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani di cui alla legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69. Il socio privato deve a tal fine comunicare per scritto il proprio intento al Consiglio di Amministrazione che ne dà tempestiva notizia alla suddetta Autorità la quale attiva le procedure per il trasferimento delle azioni entro un anno dal ricevimento della comunicazione.

6.7 L'alienazione delle azioni effettuata in violazione delle previsioni di cui ai precedenti commi 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 e 6.6 è inefficace ed inopponibile alla società e ai soci.

6.8 Le disposizioni di cui ai precedenti commi 6.2, 6.3 e 6.7 non si applicano al trasferimento delle azioni detenute dalle società *holding* a totale capitale pubblico partecipate da uno o più comuni dell'Ambito Territoriale Ottimale "A.T.O. Toscana Costa" a favore del comune o dei comuni soci di esse.

6.9 Le disposizioni di cui al precedente comma 6.6 non si applicano al trasferimento delle azioni del socio privato in favore dei soci pubblici, purché tale trasferimento non determini una riduzione della partecipazione dei soci privati inferiore al 40% (quaranta per cento) del capitale sociale. Anche in tal caso l'alienazione è soggetta al previo assenso del Consiglio di Amministrazione, nei modi e nei termini di cui ai commi precedenti, ai soli fini della verifica del mantenimento di detta percentuale.

6.10 In ottemperanza a quanto previsto dalle vigenti norme e principi comunitari, la cessazione degli effetti, a qualsiasi titolo, del contratto di servizio per la gestione dei rifiuti urbani, stipulato con l'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, determina, per il socio privato, la perdita della qualità di socio; in tal caso la liquidazione della partecipazione avviene nei modi stabiliti dagli atti del procedimento di gara con cui il socio privato è stato scelto.

6.11 E' consentito ai soci disporre delle azioni mediante la costituzione di diritti di pegno in favore di terzi, fermo restando che, in tal caso, i diritti di voto devono essere conservati in capo ai titolari delle partecipazioni azionarie.

6.12 Le azioni sono indivisibili e conferiscono ai loro possessori uguali diritti.

6.13 La qualità di azionista importa adesione incondizionata all'atto costitutivo, allo statuto ed a tutte le deliberazioni degli organi sociali, anche anteriori all'acquisto di tale qualità.

6.14 I versamenti e/o conferimenti sulle azioni sottoscritte debbono essere effettuati nei modi e nei termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

6.15 Il socio che intende vendere o comunque trasferire per atto tra vivi le proprie azioni deve darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione, nonché a tutti i soci, mediante lettera raccomandata inviata nei rispettivi domicili risultanti dal libro soci o mediante posta elettronica certificata; la comunicazione deve contenere le generalità del cessionario o le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento.

6.16 Entro trenta giorni da quello in cui l'offerta è pervenuta, i detti soci devono comunicare all'offerente, mediante lettera raccomandata a.r. o posta elettronica certificata, se intendono esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto.

6.17 Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, le azioni offerte spettano ai soci interessati in proporzione alla partecipazione da ciascuno posseduta.

6.18 In ogni caso, qualora per un trasferimento di azioni, la legge imponga l'adozione di una qualsivoglia procedura di evidenza pubblica per la selezione del soggetto o dei soggetti privati destinato/i a subentrare nella posizione di socio/i, il diritto di prelazione può esercitarsi sul prezzo che risulta dall'aggiudicazione della gara e l'aggiudicazione diviene definitiva solo in caso di mancato esercizio della prelazione.

6.19 In caso di alienazione delle azioni del socio privato, da effettuarsi comunque con le modalità di cui al precedente comma 6.6, la prelazione può essere esercitata dai soci pubblici a condizione che la partecipazione dei soci privati non diventi inferiore al 40% (quaranta per cento) del capitale sociale. In caso di alienazione delle azioni dei soci pubblici, il diritto di prelazione può essere esercitato dal socio privato a condizione che la partecipazione dei soci pubblici non diventi inferiore al 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale.

6.20 La prelazione non si applica nel caso di trasferimento delle azioni detenute dalle società *holding* a totale capitale pubblico partecipate da uno o più comuni dell'Ambito Territoriale Ottimale "A.T.O. Toscana Costa" a favore del comune o dei comuni soci di esse, di cui al comma 6.8.

6.21 Il Consiglio di Amministrazione della società è tenuto a vigilare sull'osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo e l'iscrizione al libro soci di un qualsivoglia trasferimento di azioni non è consentita alla società fin quando il Consiglio di Amministrazione non abbia accertato con propria delibera tale osservanza.

ART. 7 - Finanziamento dei soci

La società può acquisire dai soci finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel

rispetto della normativa vigente.

ART. 8 - Obbligazioni

La società non può emettere obbligazioni di alcun tipo né strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o di diritti amministrativi.

ART. 9 - Patrimoni destinati ad uno specifico affare

La società non può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare.

TITOLO III

Organi Sociali

ART. 10 - Organi sociali

Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico;
- c) il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- d) l'Amministratore Delegato;
- e) il Collegio Sindacale.

ART. 11 - Convocazione dell'Assemblea

11.1 L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto obbligano tutti i soci anche se non intervenuti o dissenzienti.

11.2 L'Assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

11.3 L'Assemblea può essere convocata anche fuori dal comune in cui è posta la sede sociale, purché nel territorio italiano.

11.4 L'Assemblea viene convocata mediante avviso comunicato ai soci, con lettera raccomandata a.r., da spedirsi al domicilio risultante dal libro soci, o a mezzo posta elettronica certificata, almeno quindici giorni prima della data fissata per la convocazione.

11.5 L'avviso di convocazione deve indicare il luogo, la data e l'ora dell'adunanza, e l'elenco delle materie da trattare. Nello stesso avviso può essere indicata una data di seconda ed ulteriore convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'assemblea non risulti legalmente costituita, ed essa deve svolgersi entro trenta giorni dalla data indicata nella convocazione nella prima seduta.

11.6 In mancanza delle formalità suddette, si reputano regolarmente costituite le assemblee nelle quali risulti presente o sia rappresentato l'intero capitale sociale e siano presenti la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale. In tale ipotesi deve essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

11.7 Possono intervenire tutti i soci che figurino iscritti nel libro soci.

11.8 I soci possono farsi rappresentare in assemblea con delega scritta conferita nel rispetto delle norme e dei limiti di legge. Non può essere conferita delega agli amministratori della società e ai dipendenti di questa.

11.9 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua vece, dal Vice-Presidente; in caso di loro assenza o rinuncia, l'assemblea designa il Presidente fra i Consiglieri e gli azionisti presenti.

11.10 Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un segretario nominato dagli intervenuti, il quale può essere anche persona estranea alla società, salvo i casi in cui il relativo verbale sia redatto da un notaio.

11.11 Il verbale dell'Assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio.

ART. 12 - Assemblea ordinaria: funzionamento

12.1 L'Assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto.

12.2 L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale; in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata.

12.3 L'assemblea ordinaria, in prima, seconda e in ogni ulteriore convocazione, delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

ART. 13 - Assemblea straordinaria: funzionamento

13.1 L'Assemblea straordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto.

13.2 L'Assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, è regolarmente costituita e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta del capitale sociale.

ART. 14 - Consiglio di Amministrazione

14.1 La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da non meno di cinque e da non più di otto membri, compreso il Presidente, i quali durano in carica per tre esercizi consecutivi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo di tali esercizi. Essi sono rieleggibili.

14.2 Il numero degli amministratori è determinato, nei limiti sopra stabiliti, dall'Assemblea, la quale provvede allo loro elezione ai sensi di legge.

14.3 I soci pubblici, ovvero i comuni e le loro società *holding*, designano un numero massimo di cinque amministratori, mentre il socio privato ne designa un numero massimo di tre.

14.4 Sino all'ingresso nel capitale sociale dei soci privati,

la società è amministrata da un Amministratore Unico.

14.5 Se, nel corso dell'esercizio, vengono a mancare uno o più amministratori, si provvede ai sensi dell'art. 2386 c.c. Qualora venga a mancare, per una qualsiasi causa, la maggioranza dei membri del Consiglio, questo si intende decaduto e si deve convocare d'urgenza l'assemblea per la nomina del nuovo Consiglio.

14.6 Il Consiglio di Amministrazione, qualora l'Assemblea non vi abbia provveduto, elegge tra i suoi membri il Presidente e un Vice-Presidente, da scegliersi tra gli amministratori designati dai soci pubblici.

ART. 15 - Delega di poteri

15.1 Il Consiglio di Amministrazione nomina al suo interno un Amministratore Delegato, da scegliersi tra gli amministratori designati dal socio privato, cui sono attribuite funzioni di carattere gestorio, nei limiti individuati con l'atto di conferimento della delega. Il Consiglio può altresì delegare ulteriori attribuzioni ad uno o più dei suoi membri ai sensi di quanto previsto dall'art. 2381 c.c.

15.2 Ferme comunque restando le disposizioni di legge e di statuto, le seguenti materie sono di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione e pertanto non possono formare oggetto di delega:

- a)** approvazione dei conti economici e finanziari previsionali, di carattere annuale e pluriennale, nonché eventuali modifiche e o integrazioni degli stessi;
- b)** determinazione e variazione delle tariffe o delle proposte di tariffa relative a beni e servizi della società, fatta eccezione per le variazioni imposte dalla legge e/o da provvedimenti delle competenti autorità amministrative;
- c)** approvazione e modifica della carta dei servizi degli utenti e dei regolamenti interni;
- d)** decisioni in materia di politica occupazionale e dimensionamento dell'organico;
- e)** proposte di delibere da sottoporre alla successiva approvazione dell'assemblea relative ad aumento o riduzione del capitale sociale, fusioni e scissioni societarie, liquidazione volontaria; quotazione in borsa; acquisto, vendita e conferimento di aziende o di rami d'azienda;
- f)** concessione di garanzie o assunzione di mutui che eccedono il valore di 500.000,00 (cinquecentomila/00) euro, per ogni singola operazione;
- g)** contratti di consulenza, studio o ricerca a favore di società e/o professionisti per importi superiori a 40.000,00 (quarantamila/00) euro;
- h)** conclusione di contratti con i soci, con società da tali soci direttamente o indirettamente controllate o comunque partecipate, e/o con le loro controllanti o comunque con società appartenenti allo stesso gruppo;

- i) partecipazione a gare o formulazioni di offerte comportanti, in caso di aggiudicazione o di affidamento, un impegno superiore a 1.000.000,00 (unmilione/00) di euro;
- j) acquisti, alienazioni e permutazioni immobiliari;
- k) misure di organizzazione e di gestione atte a prevenire reati, ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
- l) designazione di rappresentanti nell'ambito di società controllate e/o partecipate;
- m) nomina di procuratori e fissazione dei relativi poteri;
- n) nomina dei dirigenti e risoluzione del relativo rapporto di lavoro.

ART. 16 . Riunioni del Consiglio di Amministrazione

16.1 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce sia nella sede sociale sia altrove, purché in Italia, tutte le volte che il Presidente lo giudica opportuno, o quando ne sia fatta domanda scritta da almeno tre dei propri membri.

16.1 L'avviso di convocazione viene inviato ai Consiglieri ed ai Sindaci dal Presidente del consiglio di Amministrazione almeno cinque giorni liberi prima del giorno fissato per la riunione del Consiglio, a mezzo lettera raccomandata, telegramma, fax, posta elettronica certificata o posta elettronica, salvo i casi di urgenza nei quali la convocazione può essere effettuata almeno due giorni prima a ciascun Consigliere ed a ciascun Sindaco.

16.3 Anche in mancanza di convocazione sono tuttavia valide le adunanze cui assistono la totalità dei Consiglieri e dei Sindaci effettivi.

16.4 Il Consiglio può nominare un segretario scelto anche al di fuori dei suoi componenti.

ART.17 - Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

17.1. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti, salvo le deliberazioni di cui all'art. 15, comma 15.2, che devono essere assunte con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.

Art. 18 - Poteri

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società e, in particolare, gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi sociali che non siano dalla legge o dal presente statuto riservate all'assemblea dei soci.

ART. 19 - Presidente del Consiglio di Amministrazione

99.1 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza sociale di fronte ai terzi e in giudizio.

19.2 Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio di Amministrazione ed è confermabile alla scadenza.

19.3 Il Presidente mantiene i rapporti con le realtà istituzionali, economiche e sociali del territorio in cui la società svolge il servizio, sovrintende alle funzioni aziendali volte alla soddisfazione dell'interesse pubblico

nell'erogazione del servizio ed al rispetto dei diritti degli utenti.

In caso di impedimento il Presidente è sostituito dal Vice-Presidente.

19.4 Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento di quest'ultimo.

ART. 20 - Compensi

Agli amministratori spetta un compenso per l'opera svolta secondo le modalità ed i termini stabiliti dall'Assemblea dei soci al momento della nomina, ferme restando le limitazioni di legge per gli amministratori designati dai soci pubblici.

ART. 21 - Collegio Sindacale

21.1. La società è dotata di un Collegio Sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea che designa, tra gli effettivi, il Presidente.

21.2. A decorrere dall'ingresso nel capitale sociale del socio privato, i soci pubblici, ovvero i comuni e le loro società *holding*, designano due componenti del Collegio Sindacale, compreso il Presidente, ed il socio privato designa il terzo componente. I soci pubblici ed il socio privato provvedono, ciascuno rispettivamente, a designare un Sindaco supplente.

21.3 L'Assemblea, al momento della nomina del Collegio Sindacale, stabilisce i compensi da corrispondere ai suoi membri.

21.4 Il funzionamento del Collegio è disciplinato dagli artt. 2397 e seguenti c.c.

ART. 22 - Rappresentanza di genere

22.1 La società è tenuta al rispetto delle disposizioni concernenti la parità di accesso agli organi di amministrazione e controllo di cui al d.p.r. 30 novembre 2012, n. 251.

22.2 I soci pubblici ed il socio privato, nell'effettuare le designazioni degli amministratori e dei Sindaci previste dal presente Statuto, curano il rispetto dei criteri di rappresentanza di genere stabilite da dette norme; lo stesso fa l'Assemblea nell'elezione degli organi menzionati.

22.3 Le medesime norme si applicano anche in caso di sostituzione degli amministratori e dei sindaci in corso di mandato. Ove, per qualsiasi causa, i sindaci supplenti dovessero subentrare ai sindaci effettivi, il subentro avverrà nell'ordine adatto ad assicurare il rispetto delle quote di genere.

TITOLO IV

Esercizio Sociale - Bilancio - Utili - Revisione Contabile

ART 23 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

ART. 24 - Bilancio

24.1 Il bilancio deve essere redatto ogni anno, in conformità

alla legge, per essere sottoposto all'Assemblea per l'approvazione non oltre 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio a cui si riferisce.

24.2 Gli utili netti, risultanti dal bilancio, previa deduzione del 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale, fino a quando questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, sono ripartiti tra i soci, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea. Il residuo può essere distribuito ai soci, in proporzione alle rispettive partecipazioni, salvo diversa delibera dell'assemblea ordinaria.

24.3 Il pagamento dei dividendi è effettuato a cura della società entro novanta giorni dall'approvazione della delibera che ne prevede la distribuzione.

TITOLO V

Scioglimento e liquidazione

ART. 25 - Nomina dei liquidatori

Addivenendosi per qualsiasi causa ed in qualsiasi tempo allo scioglimento della Società, l'Assemblea determina le modalità della liquidazione nominando uno o più liquidatori, indicandone le attribuzioni, i poteri ed anche eventualmente i compensi.

TITOLO VI

Controversie

ART. 26 - Foro competente

Per tutte le controversie appartenenti alla giurisdizione ordinaria, il foro competente è quello di Pisa.

ART. 27 - Rinvio.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e delle altre norme di leggi vigenti in materia.